



Bruxelles, 14.12.2016
COM(2016) 799 final

2016/0400 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una
serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con
controllo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato di Lisbona ha modificato in modo sostanziale le regole relative ai poteri che il legislatore può conferire alla Commissione. Opera infatti una netta distinzione tra gli atti di natura quasi legislativa e gli atti che attuano le disposizioni di un atto di base, e introduce un quadro giuridico completamente diverso per i due tipi di atto.

Le disposizioni in questione sono gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), introdotti con il trattato di Lisbona che è entrato in vigore il 1° dicembre 2009¹. Ne sono conseguite modifiche sostanziali delle procedure fino a oggi indicate con il termine "procedure di comitato".

Sotto il profilo testuale, la definizione di atti delegati dell'articolo 290, paragrafo 1, è molto simile a quella degli atti che, in forza della decisione 1999/468/CE² modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (decisione "procedura di comitato"), sono soggetti alla procedura di regolamentazione con controllo di cui al suo articolo 5 bis. In entrambi i casi infatti gli atti in questione hanno portata generale e sono volti a modificare o integrare determinati elementi non essenziali dello strumento legislativo.

Per questo motivo la revisione della decisione "procedura di comitato" intervenuta con il regolamento (UE) n. 182/2011³ (regolamento "procedura di comitato"), adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE sulle competenze di esecuzione, ha escluso dal proprio ambito di applicazione l'articolo 5 bis della decisione. L'articolo 5 bis istitutivo della procedura di regolamentazione con controllo è stato dunque mantenuto provvisoriamente ai soli fini dei vigenti atti di base che vi rimandano.

Alla procedura di regolamentazione con controllo rimandano i 168 atti di base in vigore che sono oggetto della presente proposta; in linea con l'articolo 5 bis della decisione "procedura di comitato", la procedura di regolamentazione con controllo continuerà ad applicarsi a questi atti finché non verranno formalmente modificati e adattati al trattato di Lisbona.

Ai tempi dell'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 la Commissione si è impegnata a riesaminare le disposizioni concernenti tale procedura per adattare in tempo utile ai criteri stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁴. In linea con questo impegno la Commissione ha presentato nel 2013 tre proposte legislative di allineamento orizzontale: omnibus I, II e III⁵.

Il 25 febbraio 2014 il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni legislative su queste proposte⁶, apportando una serie di emendamenti a omnibus I e III ma concordando in linea generale con le tre proposte della Commissione. Il Consiglio invece non le ha sostenute; l'approccio dell'allineamento automatico, dalla procedura agli atti delegati, è stato infatti ritenuto inaccettabile, mancando maggiori garanzie quanto alla consultazione sistematica degli esperti degli Stati membri nella preparazione degli atti delegati.

¹ GU C 306 del 17.12.2007

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

³ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁴ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

⁵ COM(2013) 451 final, COM(2013) 452 final e COM(2013) 751 final.

⁶ A7-0010/2014, P7_TA-PROV(2014)0114, A7-0011/2014, P7_TA-PROV(2014)0112

A causa dello stallo dei negoziati interistituzionali su questi fascicoli, la Commissione, come aveva annunciato nel suo programma di lavoro per il 2015⁷, ha ritirato le proposte⁸.

La questione dell'allineamento è tuttavia riemersa nelle discussioni sulla revisione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁹. Tutte le istituzioni hanno riconosciuto la necessità dell'allineamento e la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una nuova proposta di allineamento degli atti legislativi che contengono ancora riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo. La presente proposta risponde a tale impegno.

Nel contempo l'accordo interistituzionale e l'allegata convenzione d'intesa sugli atti delegati migliorano il quadro per tali atti, permettendo di sciogliere la principale riserva che opponeva spesso il Consiglio agli atti delegati, ossia la consultazione degli Stati membri. L'accordo prevede attualmente un chiaro impegno a consultare sistematicamente gli esperti degli Stati membri nella preparazione degli atti delegati, anche sui progetti di atto, per cui sussiste ora la condizione fondamentale per tentare con successo un secondo adattamento al trattato di Lisbona delle vecchie disposizioni sulla procedura di regolamentazione con controllo. Tale impegno figura esplicitamente nelle nuove formule standard da utilizzare nelle disposizioni di conferimento di poteri alla Commissione. L'accordo riconosce inoltre chiaramente il ruolo importante che rivestono la cooperazione e lo scambio di opinioni con il Parlamento europeo in una fase precoce in relazione agli atti delegati. Conferma che il Parlamento europeo deve ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, anche i progetti di atti, e prevede che gli esperti del Parlamento europeo abbiano accesso sistematico e facilitato alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che preparano gli atti delegati. Da ultimo l'accordo contempla la possibilità che la Commissione sia invitata a riunioni in sede di Parlamento europeo (o di Consiglio) ai fini di un ulteriore scambio di opinioni sulla preparazione degli atti delegati.

2. METODO DI ALLINEAMENTO E PRINCIPALI ELEMENTI DELLA PROPOSTA

Il punto di partenza per determinare l'**ambito di applicazione** della proposta sono gli atti giuridici oggetto delle tre proposte legislative di allineamento che la Commissione ha adottato nel 2013. Non rientrano nella presente proposta gli atti sui quali nel frattempo sono state presentate proposte legislative individuali¹⁰. È stato aggiunto alla presente proposta un solo atto che non era oggetto delle proposte del 2013 ma che è comunque necessario adattare.

La presente proposta non riguarda otto atti legislativi nel settore dei pesticidi e dei prodotti alimentari¹¹. Per come sono strutturati questi atti di base, l'allineamento agli atti delegati come

⁷ COM(2014) 910 final

⁸ (2015/C 80/08), GU C 80 del 7.2.2015, pag. 17.

⁹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

¹⁰ Tali atti figurano per informazione al punto 3.

¹¹ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7). Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16). Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che

proposto dalla Commissione nel 2013 sarebbe il giusto approccio. Eppure la Commissione preferisce al momento non includere questi atti nella presente proposta perché sta cercando di capire se esiste un metodo più appropriato per strutturarli ai fini delle autorizzazioni individuali, della fissazione di valori, dell'elencazione di certe sostanze, tutte basate su precisi criteri stabiliti nell'atto di base, tenendo presente l'approccio migliorato adottato di recente dai colegislatori per la normativa sui nuovi prodotti alimentari¹², l'attuale revisione REFIT degli atti di base sui pesticidi, e la verifica in corso della legittimità democratica delle procedure esistenti per l'adozione di taluni atti derivati (come annunciato nel programma di lavoro 2017 della Commissione).

Nelle proposte di allineamento del 2013, l'**approccio legislativo** scelto non mirava a modificare gli atti di base uno per uno, bensì a disporre che i riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo di cui agli atti di base vanno intesi come riferimenti agli articoli 290 e 291 rispettivamente. Secondo questo approccio ogni singolo atto di base sarebbe dovuto essere sempre letto insieme al rispettivo regolamento omnibus, nel caso questo fosse stato adottato.

Date le difficoltà che in particolare il Consiglio ha avuto con questa tecnica, per la presente proposta è stato scelto un approccio diverso. Si propone ora di modificare ogni singolo atto di base. L'approccio è simile a quello scelto nel 2007 per introdurre disposizioni sulla procedura di regolamentazione con controllo in un esercizio analogo¹³. Di conseguenza sono state apportate modifiche a ogni singolo atto di base. La disposizione che conferisce poteri o competenze, il testo cioè che contiene l'attribuzione sostanziale per la procedura di regolamentazione con controllo, è riformulata secondo le formule standard concordate per i poteri delegati. In ciascun atto di base è inserito l'articolo standard sull'esercizio della delega - articolo procedurale - e sono soppressi i riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo. Per ciascun atto è esplicitamente detto se il conferimento di poteri o competenze comporta una modifica dell'atto di base. In ciascun atto di base è altresì introdotta la nuova formula standard sulla consultazione degli esperti degli Stati membri nella preparazione degli atti delegati. Nessuno dei poteri conferiti permette la modifica di altri atti.

Quanto alla scelta tra **poteri delegati e competenze di esecuzione**, le proposte di allineamento del 2013 partivano dall'ipotesi che le misure rientranti nella procedura di regolamentazione con controllo corrispondono in linea di massima a quelle che possono essere oggetto della delega di poteri di cui all'articolo 290 TFUE. Solo in pochi casi

modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34). Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4). Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1). Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

¹² Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

¹³ Regolamento (CE) n. 1137/2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1).

nell'omnibus III è stato proposto l'allineamento all'articolo 291 invece del 290, in base a una valutazione caso per caso fatta a quei tempi.

La nuova proposta parte dall'ipotesi che la valutazione ai fini dell'omnibus 2013 sia tutt'ora valida. Né dai negoziati per gli omnibus 2013, né dalla giurisprudenza sull'argomento¹⁴, e ancor meno dagli esiti dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" sono emersi nuovi criteri che richiedano una nuova valutazione complessiva.

In caso di allineamento agli atti di esecuzione è stata aggiunta una considerazione introduttiva. La presente proposta aggiunge poi solo pochi altri atti oltre a quelli per cui già nel 2013 era stato proposto l'allineamento agli atti di esecuzione. Si tratta di casi di conferimento di competenze per determinare formati in ambito statistico.

Tavola 1: rassegna degli atti per i quali è proposto l'allineamento agli atti di esecuzione per alcuni poteri o competenze

Numero allegato	Titolo atto
2	Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020*
6	Decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)*
53	Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE*
58	Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
59	Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti*
60	Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta
61	Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro*
64	Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese*
67	Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere*
69	Regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione*

¹⁴ Causa C-88/14 Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Causa C-286/14 Parlamento europeo/Commissione europea, Causa C-472/12 Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea.

70	Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 , che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio*
73	Regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente
74	Regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità*
89	Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE*
99	Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici*
104	Direttiva 97/70/CE del Consiglio, del'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri*
114	Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali*
143	Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari*
144	Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE*
147	Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati*
151	Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti
154	Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani*
158	Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari*
159	Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti*
165	Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio*
166	Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione*

167	Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)*
-----	---

* per questi atti già nel 2013 era stato proposto l'allineamento agli atti di esecuzione per alcune disposizioni.

Laddove le disposizioni conferiscono poteri divenuti obsoleti sul piano temporale (si pensi alle misure transitorie di un atto di base che è pienamente applicato ormai da anni) oppure perché l'esperienza ne ha dimostrato l'inutilità, si è provveduto alla loro soppressione.

Tavola 2: rassegna di atti per i quali è prevista la soppressione di poteri

Numero allegato	Titolo atto
2	Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020
7	Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario*
36	Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
54	Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)*
57	Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali
66	Regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS)
92	Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico
133	Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio
168	Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio

* per questi atti già nel 2013 era stata proposta la soppressione di alcune disposizioni.

Per quanto riguarda la **durata dei poteri o competenze**, la Commissione propone una durata indeterminata. Nei negoziati per le proposte del 2013 tanto il Consiglio che il Parlamento europeo propendevano per una durata fissa di cinque anni con rinnovo automatico su presentazione di una relazione della Commissione prima della scadenza della delega. Nella nuova proposta la Commissione mantiene la sua posizione, ossia che la durata indeterminata si giustifica in quanto il legislatore ha la possibilità di revocare il potere in tutti i casi e in qualsiasi momento. Per giunta imporre alla Commissione di riferire prima del rinnovo automatico significa chiederle di pubblicare relazioni cinque anni dopo l'adozione della presente proposta su 174 atti diversi, con tutto l'onere amministrativo che ciò comporta. Da

ultimo l'accordo interistituzionale apporta anche maggiore trasparenza rispetto agli atti delegati, in particolare grazie al registro comune degli atti delegati che le istituzioni hanno convenuto di creare entro la fine del 2017. Con il registro si avrà una visione globale degli atti delegati adottati per tutti gli strumenti in vigore.

La proposta prevede l'introduzione di una **procedura d'urgenza** per i casi in cui è contemplata attualmente la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE e tale possibilità è considerata necessaria. La formula standard corrispondente che autorizza il ricorso alla procedura d'urgenza è introdotta in ciascun atto che ne giustifica esplicitamente e puntualmente la necessità.

3. ELENCO DEGLI ATTI DI BASE CONTENENTI UN RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI REGOLAMENTAZIONE CON CONTROLLO ATTUALMENTE SOTTOPOSTI A REVISIONE DISTINTA O PER I QUALI È PREVISTA UNA REVISIONE

Tavola 3: proposte adottate dalla Commissione

Settore	Strumento	Estremi della proposta
CLIMA	Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio	COM(2015) 337
CNECT	la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)	COM(2016) 590
CNECT	Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)	COM(2016) 590
CNECT	Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)	COM(2016) 590
ENER	Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione)	COM(2015) 496
GROW	Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE	COM(2014) 28 final
GROW	Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)	COM(2016) 31 final

GROW	Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali	COM(2014) 581 final
GROW	Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo	COM(2014) 28 final
ENV	Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti)	COM(2015) 595
ENV	Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti	COM(2015) 594
ENV	Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	COM(2015) 593
ENV	Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	COM(2012) 403
ESTAT	Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)	Abrogazione proposta con COM(2016) 551
MOVE	Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	COM(2013) 622
MOVE	Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità	COM(2011) 828
MOVE	Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna	COM(2016) 82 final
MOVE	Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna	COM(2016) 82 final
MOVE	Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione)	COM(2016) 369
MOVE	Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea	COM(2016) 371
MOVE	Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità	COM(2016) 370
SANTE	Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure	COM(2014) 557

	comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali	
--	--	--

Qui sotto gli strumenti che contengono un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo per i quali si prevede una revisione sostanziale distinta non ancora adottata. Il loro allineamento rientrerà tra le revisioni previste.

Tavola 4: atti per i quali sono previste proposte

Settore	Strumento
AGRI	Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio
CLIMA	Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
ENER	Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
ENER	Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003
ENER	Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE
ENV	Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CE
ENV	Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
ESTAT	Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio
ESTAT	Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

4. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ

La presente proposta poggia sulle basi giuridiche di tutti gli atti di base interessati.

La presente iniziativa riguarda esclusivamente le procedure da applicarsi a livello dell'Unione nell'adottare atti basati su conferimento di poteri o competenze.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, l'articolo 214, paragrafo 3, e l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁵,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁶,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato di Lisbona ha introdotto la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione).
- (2) Le misure che possono essere oggetto della delega di poteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) corrispondono in linea di massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio¹⁷.
- (3) Le precedenti proposte relative all'allineamento della legislazione contenente un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona¹⁸ sono state ritirate¹⁹ a causa dello stallo dei negoziati interistituzionali.

¹⁵ GU C , del , pag. .

¹⁶ GU C , del , pag. .

¹⁷ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

¹⁸ COM(2013) 451 final, COM(2013) 452 final e COM(2013) 751 final.

- (4) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno successivamente concordato un nuovo quadro per gli atti delegati con l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁰ e riconosciuto la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona. In particolare hanno concordato sulla necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione si è impegnata a preparare la proposta di allineamento entro la fine del 2016.
- (5) La maggior parte dei poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfa i criteri dell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE e dovrebbe essere adattata a quella disposizione.
- (6) Altri poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfano i criteri dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE e dovrebbero essere adattati a quella disposizione.
- (7) È opportuno che le competenze di esecuzione, quando conferite alla Commissione, siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹.
- (8) In alcuni atti di base che attualmente prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, i poteri conferiti sono diventati obsoleti ed è pertanto opportuno sopprimere le corrispondenti disposizioni.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (10) Dato che gli adeguamenti e le modifiche da apportare riguardano soltanto le procedure a livello dell'Unione, non occorre che siano recepite dagli Stati membri nel caso delle direttive.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli atti interessati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti di cui all'allegato sono modificati come ivi stabilito.

Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

¹⁹ (2015/C 80/08), GU C 80 del 7.2.2015, pag. 17.

²⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

²¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente